



**COMUNE DI SCURELLE**  
**Provincia di Trento**

**Regolamento per l'assegnazione e il  
godimento degli alloggi di proprietà del  
Comune di Scurelle.**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 29.07.2024

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 28.04.2025

## **Art. 1 – Oggetto e fini**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di godimento degli alloggi di proprietà del Comune di Scurelle ubicati presso l'immobile, catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 68 in C.C. Scurelle, sito in via don Antonio Moschen.

La gestione delle assegnazioni degli alloggi in questione avviene nel rispetto della destinazione dei medesimi a locazione in favore di soggetti aventi necessità socio-economiche, adeguatamente documentate.

## **Art. 2 – Minimi requisiti soggettivi**

Gli alloggi di proprietà comunali di cui all'art. 1 possono essere assegnati a persone fisiche in possesso dei requisiti minimi di seguito elencati:

- a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Scurelle, attuale o mantenuta per un periodo minimo e ininterrotto di anni cinque; in via subordinata e solo in assenza di richiedenti in possesso del requisito di cui poc'anzi, saranno ammesse le assegnazioni anche a residenti in altro comune della Provincia di Trento;
- c) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito convenzionale, per tale intendendosi il reddito complessivo ai fini fiscali relativo al triennio anteriore all'anno di presentazione della domanda, non sia superiore al limite massimo fissato periodicamente con deliberazione della Giunta provinciale in attuazione della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 ss.mm.ii.;
- d) assenza di titolarità o contitolarità, eredità o legato, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio il quale risulti nel pieno possesso e dunque nella effettiva e immediata disponibilità del richiedente, nonché idoneo alle esigenze familiari o a specifiche condizioni oggettive del richiedente medesimo; per la verifica dell'idoneità dell'alloggio il Comune può appoggiarsi agli indirizzi espressi dai competenti organi a livello provinciale o comprensoriale ovvero dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari;
- e) assenza di disponibilità, a qualsiasi titolo e per il periodo in cui la procedura pubblica di assegnazione è riferita, di altro alloggio pubblico in proprietà o in godimento, o per il quale sia in corso la cessione in proprietà o in godimento.

## **Art. 3 – Durata delle assegnazioni**

Nel rispetto della disciplina di legge nazionale vigente in materia di locazioni urbane e in particolare dell'art. 2, comma primo L. 9 dicembre 1998, n. 431, gli alloggi potranno essere locati per la durata di quattro anni rinnovabili per egual periodo.

In rispondenza al fine di cui all'art. 1, secondo paragrafo del presente regolamento, il responsabile del procedimento provvederà alla verifica periodica del permanere, in capo al locatario, dei requisiti minimi soggettivi di cui all'art. 2 e di quelli previsti dalla procedura di assegnazione, la quale dovrà prevedere, sin dall'avviso pubblico

o bando, che nel caso di perdita dei requisiti il locatario potrà essere chiamato a corrispondere un canone di locazione superiore a quello riservato ai soggetti in stato di reale e comprovata necessità socio-economica.

#### **Art. 4 – Modalità di assegnazione degli alloggi**

I locali di proprietà comunale dovranno essere assegnati nel rispetto dei principi di equità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

La Giunta comunale provvederà all'approvazione e alla pubblicazione di apposite procedure di evidenza pubblica preordinate all'assegnazione degli alloggi nel rispetto delle finalità di cui al comma primo.

Il primo esperimento dovrà essere effettuato in favore di soli soggetti residenti nel territorio comunale, ovvero i quali siano stati residenti nello stesso per un periodo minimo e ininterrotto di anni cinque. Solo in caso di mancata assegnazione (per assenza di domande o inammissibilità di quelle pervenute) la procedura potrà essere estesa a soggetti residenti in altri comuni della Provincia Autonoma di Trento.

Tra gli elementi oggetto di assegnazione di punteggio, a titolo esaustivo e non esemplificativo, potranno essere inclusi:

- a) reddito convenzionale del nucleo familiare, come definito all'art. 2, lett. c) del presente regolamento;
- b) patologie gravi afferenti lo stato psico-fisico della persona, debitamente documentate, con assegnazione di punteggio proporzionale alla gravità e con maggiorazione nel caso comportino invalidità;
- c) presenza di familiari a carico;
- d) età, con incremento di punteggio in proporzione all'aumento della stessa.

In caso di parità di punteggio, si procederà ad assegnazione in base dell'ordine di presentazione delle domande.

#### **Art. 5 – disciplina applicabile**

Gli appartamenti in questione, costruiti in numero di tre a mezzo dei finanziamenti erogati dalla Provincia Autonoma di Trento a valere sulla L.P. 18 giugno 1990, n. 16 ss.mm.ii. in tema di "interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane", non risultano ad oggi più assoggettati al vincolo quindicennale di destinazione a locazione in favore di persone anziane secondo le previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, la quale non trova conseguentemente obbligatoria applicazione.

Fermi i fini di cui all'art. 1, sotto un profilo meramente procedurale la concessione in godimento dei beni di proprietà comunale oggetto del presente regolamento dovrà, di conseguenza, avvenire nel rispetto della disciplina di cui alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e in particolare all'art. 39 della stessa, nonché al regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. Troverà altresì applicazione, in quanto compatibile, l'ulteriore disciplina provinciale

e nazionale, normativa e regolamentare, in materia di contrattualistica pubblica.

Con riferimento alle norme regolanti l'esecuzione dei contratti, e dunque inerenti al godimento degli alloggi, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di locazione e si applicano, in quanto compatibili, le norme di diritto comune in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo.

#### **Art. 6 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

Il presente regolamento assume validità dalla data di esecutività del provvedimento che lo approva, come previsto dall'art. 6, comma quinto della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta, tuttavia, la decadenza dei contratti vigenti a tale data, regolarmente e legittimamente stipulati, e non determina pertanto la decadenza degli attuali affittuari dal proprio diritto di godimento, allo scadere del quale troverà applicazione la presente disciplina regolamentare.